

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45

del 12.2.2004

O G G E T T O

D.L. 30.09.2003 n.269 convertito in legge 24.11.2003 n.326. Art.32 comma 40. Istituzione incremento del 10% su oneri di concessione per istruttoria domande di sanatoria edilizia.

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 27.2.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.32 del D.L.24.11.2003, n.269, come convertito in legge 24.11.2003 n.326, concernente "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali";

Visto, in particolare, il comma 40 del citato art.32 che testualmente prevede: "All'istruttoria delle domande di sanatoria si applicano i medesimi diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all'art.2, comma 46, della legge 23.12.1996 n.662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i Comuni possono utilizzare i diritti ed oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario."

Vista la propria precedente deliberazione n.9 in data 15.01.2004 con cui è stato determinato, tra l'altro, l'istituzione dell'incremento del 10% dei diritti di cui all'art.10 del D.L. vo 18.01.1993 n.8 (convertito in legge 19.3.1996 n.68) e successive modificazioni allo scopo di destinare i relativi proventi per le finalità di cui all'ultimo periodo del surriportato art.32, comma 40, del D.L.vo n.269/03;

Ritenuto, per le medesime finalità, avvalendosi della facoltà prevista dallo stesso comma 40 dell'art.32 del D.L. n.269/03, di incrementare del 10% anche gli oneri di concessione da applicare per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi di cui alle domande di sanatoria presentate in relazione al citato art.32 del D.L. n.269/03;

Dato atto che l'esercizio della facoltà di incrementare i "diritti ed oneri" trova fondamento nella complessità delle operazioni di istruttoria delle domande di sanatoria, le cui operazioni devono necessariamente svolgersi oltre il normale orario di ufficio per evitare pregiudizio alle normali esigenze di servizio che, diversamente, risulterebbero del tutto compromesse dall'ingente mole di lavoro conseguente alla definizione dei procedimenti di sanatoria;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica e quello anch'esso favorevole, del Dirigente del Settore Finanze, per quanto concerne la regolarità contabile, entrambi resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di rivalersi della facoltà prevista dall'art.32, comma 40, del D.L. 30.9.2003 n.269 come convertito in legge 24.11.2003 n.326- e per l'effetto, ad integrazione di quanto già stabilito con deliberazione n.9 in data 15.1.2004 per quanto concerne i diritti di cui al D.L. n.8/93, determinare un aumento del 10% anche sulle tariffe degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) da applicarsi esclusivamente sulle istruttorie relative alle domande di sanatoria edilizia pervenute in riferimento al disposto del citato art.32 del D.L. n.269/2003 come convertito in legge n.326/2003.
- 2) Dare atto che i proventi dell'aumento del 10% di cui al precedente punto 1), saranno anch'essi utilizzati per finanziare un progetto finalizzato che il personale incaricato dell'istruttoria delle pratiche di condono edilizio svolgerà oltre l'orario di lavoro ordinario.
- 3) Il Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Parisi, cui compete l'esecuzione del presente provvedimento ivi compreso l'onere di portare a conoscenza degli interessati, nelle prescritte formule l'aumento di cui al presente atto e quello di cui alla delibera n.9 del 15.01.2004.

